

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

2 NOV. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' - 2 NOV. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLCMBG, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio -	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARROWI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

COSENTINO ❖ AMATI ❖ CIOFFARELLI ❖ DONATO - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5316

OGGETTO: L.R. 04.01.1985 n. 3, art. 4 c.8: "Concessione di deroga al piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Latina".



OGGETTO: Deliberazione concernente L.R. 04.01.1985, n. 3 art. 4, c. 8: "concessione di deroga al piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Latina."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

VISTA la L. 5.8.1981, N.416 : "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 4.1.1985, n. 3 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici";

VISTO in particolare l'art. 4 della L.R. n. 3/1985 il cui comma 8 prevede che: "qualora lo richiedano comprovate condizioni di carattere sociale, economico e di servizio all'utenza, la Giunta Regionale potrà, ai fini della predisposizione dei piani comunali, autorizzare, previa motivata e documentata richiesta del comune, deroghe ai limiti di cui ai precedenti commi nella misura massima del 20 per cento del numero di edicole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi";

VISTA la nota prot. n. 54035 del 24.06.1999, recepita all'Ass. SEAP con prot. n. 3437 del 9.07.99, ed allegata relazione, con la quale il comune di Latina:

- ha avanzato la richiesta motivata di una deroga preventiva, ai sensi del citato art. 4, c. 8, pari al 15% dei punti vendita risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4;
- ha precisato che a fronte di circa 114.000 abitanti residenti, l'applicazione dei criteri, comporta l'attribuzione di n. 42 punti vendita, pari a 114.000 ab. / 2.700;
- ha evidenziato l'attuale situazione di ripartizione dei punti vendita specificando: - che nei "sedici centri che gravitano attorno alla Città di Latina, sono presenti 15 punti vendita, tra esclusivi e promiscui, ... omissis... rimanendo privi di punti vendita realtà come la Chiesuola, Tor Tre Ponti"; - che Latina Scalo ha un solo punto vendita; - che nel Centro e nella periferia della città vi sono 25 punti vendita prevalentemente esclusivi, con un rapporto ab/p.v. ben al di sopra del parametro di 2.700 previsto dall'art. 4, c.2 della L n. 3/85, nonché la necessità che i borghi abbiano almeno un punto vendita;





- PRESO ATTO** che la deroga di cui trattasi consentirà l'autorizzazione di ulteriori 6 punti vendita pari, cioè, al 15% di p.v. 42;
- CONSIDERATO** pertanto, che sul territorio comunale potranno essere autorizzati ulteriori complessivi n. 8 punti vendita, rispetto ai 40 esistenti;
- RITENUTO** di poter condividere le motivazioni del comune di Latina e di poter quindi accogliere la richiesta di deroga;
- VISTA** la legge 15.5.1997, n.127 art.17 comma 32.

DELIBERA

Sulla scorta degli atti trasmessi e delle motivazioni fornite dal comune di Latina, di concedere al comune medesimo la deroga, richiesta con nota prot. 54035 del 24.06.1999, di cui all'art. 4, comma 8 della L.R. 4.1.1985, n.3, nella misura del 15%, pari a n. 6 punti vendita, come precisato nelle premesse della presente delibera, al fine di dotare di almeno un punto vendita ognuna delle realtà periferiche della città, prevedendo due nuovi p.v. per Tor Tre Ponti e la Chiesuola ed un nuovo p.v. per l'agglomerato di Latina Scalo, nonché per soddisfare le esigenze della popolazione del centro urbano e periferia.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, legge n.127 del 15.5.1997.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

